

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO
f.to Andrea Travaglia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno

Codice.Classif.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale n. 23**

OGGETTO: Determinazione tariffe per il servizio pubblico di fognatura per l'anno 2022.

L'anno **duemila ventidue** addì **due** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CALDERA	ELISA	- Assessore
COMAI	ELEONORA	- Assessore
COMAI	GIANNI	- Assessore
TRAVAGLIA	ANDREA	- Vicesindaco

Assenti giustificati i Signori:

ANGELI	DAVID	- Sindaco
--------	-------	-----------

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale **dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

Andrea Travaglia

Nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Determinazione tariffe per il servizio pubblico di fognatura per l'anno 2022.

Premesso che:

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con Circolare n. 7, trasmessa con nota prot. n. 4184/06-D.16 dd. 13 aprile 2006 ad oggetto: Modello tariffario relativo ai servizi di acquedotto e fognatura, modifiche introdotte con le delibere della Giunta provinciale n. 2516 e 2517 del 28 novembre 2005", ha fornito elementi di chiarificazione sull'applicazione del nuovo sistema di tariffazione.

Per quanto riguarda la tariffa per il servizio di fognatura, il modello di tariffazione è stato approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2822 del 10 novembre 2001, integrata dalla deliberazione n. 3616 del 28 dicembre 2001. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 2517/2005 modifica il modello in questione per renderlo omogeneo rispetto a quello del servizio acquedotto. A tal fine, viene introdotta una suddivisione dei costi che tiene conto dell'esistenza di oneri, la cui entità non è dipendente dalla quantità di refluo conferita in fognatura. Si tratta, analogamente al servizio di acquedotto, dei costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture che sono appunto indipendenti dalla quantità di refluo trattato. Tali oneri sono definiti "costi fissi". In particolare, si prevede:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi);
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili);
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili.

Con deliberazione n. 2436 dd. 09.11.2007 la Giunta Provinciale ha approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, che riepiloga e specifica le norme da applicare per la determinazione delle tariffe del servizio di fognatura, elaborate sulla base di dati di consuntivo a partire dal 2008;

Vista la modifica all'art. 29 del Regolamento, approvata con deliberazione C.C. n. 4 dd 12.02.2018, con la quale si introduce dall'anno 2018 la "facoltà di emettere una o più fatture relative all'anno, esplicitando le connesse modalità di calcolo in acconto e a saldo" all'atto della quantificazione delle tariffe;

Viste le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto con deliberazione di Consiglio comunale n° 35 dd 27.10.2021;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di fatturare una quota in acconto riferita al primo semestre 2022, calcolata sulla base delle letture effettuate dagli operai comunali;

Richiamato il protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021 pervenuto in data 17.11.2021 ns. prot. 10204, il quale recita che: *"In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data."*

Evidenziato come lo Stato ha prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2022 con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.21

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 26 di data 15.03.2021 con la quale venivano approvate le tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2021;

Considerato che la quota di ammortamento, che rientra nei costi fissi, deriva dal calcolo sul valore del bene storico con ammortamento della Funzione 9.4.2. Territorio e ambiente Servizio Idrico integrato – fognatura:

- al 2% per la parte relativa al codice 11 Beni demaniali e infrastrutture € 1.323.574,00.-;
- al 3% per la parte codice 2 Strade e beni demaniali € 1.800,00.-;
- al 5% per la parte missione e programma 9 Tutela del Territorio e Ambiente € 2.750,00.- secondo quanto determinato dalla ditta incaricata di predisporre le schede ai fini dell'inventario;

Visto lo schema di modello di tariffazione del servizio di fognatura per l'anno 2022, predisposto dagli Uffici comunali;

Richiamata anche la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di questa stessa seduta con la quale si approvano le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2022 e le nuove modalità di fatturazione del servizio per il 2022;

Esaminato anche il Piano dei costi del servizio, così come predisposto dal Servizio Finanziario con il quale si evidenzia la copertura integrale dei costi di gestione;

Accertatane la regolarità;

Ritenuto di dare la propria approvazione;

Atteso che, in ordine alla presente deliberazione, è stato acquisito il parere prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espresso favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale in data 02.03.2022 dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico – amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

delibera

1. di approvare il Piano dei costi del servizio pubblico di fognatura per l'anno 2022 quale risulta dal prospetto di calcolo allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale;
2. di determinare, a partire dal 01.01.2022 le tariffe del servizio pubblico di fognatura per l'anno 2022, sulla base del sistema tariffario risultante dall'allegato prospetto che del presente provvedimento è parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con l'applicazione delle nuove tariffe si garantisce la previsione di copertura integrale dei costi di gestione del servizio di fognatura;
4. di prevedere la possibilità per il 2022 della doppia fatturazione come stabilito dall'art.29 del Regolamento del Servizio di Acquedotto, prevedendo una quota in acconto riferita al primo semestre 2022, calcolata sulla base delle letture effettuate dagli operai comunali;
5. di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Servizio Autonomie Locali della P.A.T. per le verifiche di competenza;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
7. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992

ovvero in alternativa

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.